

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

la Sogei S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, _____, p. IVA _____, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Committente",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, la Corte dei conti, di seguito per brevità anche "*Amministrazione*", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- in virtù di quanto disposto dall'art.4 comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla L. 7 agosto 2012 n.135, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. mentre ai sensi dell'art.4 comma 3-bis del medesimo decreto le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A.
- in virtù di quanto disposto sempre dall'art.4 comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla L. 7 agosto 2012 n.135, la Sogei S.p.A. si avvale della Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per l'acquisizione dei servizi di cui all'oggetto del presente contratto sulla base della convenzione stipulata in data il 12 aprile 2013 e disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione di tutte le attività;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

1 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **51614871D1**;
- il DVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico e relative Appendici; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Servizi di Supporto specialistico
2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle Migliorie indicate nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Committente, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione. Al termine delle attività contrattuali esse rimarranno di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

2 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali Migliorie allineate agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate ad obiettivi progettuali che non comportano alcun onere aggiuntivo, essendo tali attività comprese nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”. Inoltre, l’Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente e/o all’Amministrazione, e/o a terzi designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali Migliorie. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera delle stesse, non derivanti da accordi o da richieste della Committente e/o dell’Amministrazione, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”. L’impresa si impegna a fornire per ciascuna di tali Migliorie, laddove non applicabile il Piano della Qualità generale, un Piano della Qualità di progetto che contenga l’indicazione dei requisiti di qualità che l’Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su tali Migliorie devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano gli Indicatori di qualità e le sanzioni contrattuali ad essi associate.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative Appendici.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato stesso e nell’Offerta tecnica, se migliorativi.
6. L’Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l’attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell’Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All’impresa verrà, comunque, garantito l’acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all’articolo 17 S e 12 G.
7. L’Impresa prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell’Impresa e/o le sedi dell’Amministrazione, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico.



9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.

È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di trentasei mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività" che, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 sarà comunicata all'Impresa dalla Committente a mezzo raccomandata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Si precisa che, nei 45 giorni dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza, secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico ovvero nell'Offerta tecnica se migliorativi.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico ovvero nell'Offerta tecnica.
6. Le attività di trasferimento del know how relative ai servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1 si intendono remunerate nel corrispettivo di cui al successivo articolo 15 S, comma 1. Nel caso in cui l'attività di trasferimento del know how non dovesse essere erogata per cause imputabili all'Impresa stessa, i corrispettivi relativi agli ultimi due mesi di vigenza contrattuale, di cui all'art. 15 S, comma 3, verranno decurtati nella misura del 10%.



ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Inoltre, l'Impresa s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", adempiendo alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del citato decreto, nei confronti di tutto il personale impiegato dall'Impresa stessa nell'esecuzione del contratto, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali. E' facoltà della Committente e/o dell'Amministrazione chiedere all'Impresa di produrre apposita dichiarazione che attesti il rispetto dei suddetti adempimenti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall'Amministrazione. L'Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento poste in essere sulla rete dell'Amministrazione, e restituire alla Committente e/o all'Amministrazione gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
5. L'Impresa dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata dalla Committente e/o dall'Amministrazione per l'intera durata delle attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa disponibile esclusivamente in formato elettronico. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile alla Committente e/o all'Amministrazione in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle attività contrattuali e riconsegnata al termine delle attività ovvero al termine di ciascun



obiettivo. Al termine delle attività contrattuali, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità dell'Amministrazione degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali, comprese quelle di cui all'articolo 1 S, comma 2, e dei prodotti programma utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione degli stessi, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di acquisirne la proprietà delle licenze in base al disposto di cui all'art. 4 S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere".

6. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano, inoltre, di proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle Migliorie. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle Migliorie di cui all'art. 1 S comma 2, la Committente e/o l'Amministrazione si riserva di acquistarne le licenze d'uso a titolo definitivo e con durata perpetua al termine delle attività contrattuali. Tali licenze devono essere pertanto trasferibili. L'acquisizione di tali prodotti programma è regolata dall'art. 15 S, comma 8.

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

6 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le dimensioni dei singoli servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, sono specificate al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S, comma 1.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità Generale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

7 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

3. L'Impresa è comunque tenuta alla consegna del documento definitivo per l'approvazione entro 10 giorni lavorativi dalla prima formalizzazione di rilievo pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14 S Penali, comma 9.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità di progetto, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Tutti i prodotti realizzati, personalizzati, configurati e/o evoluti dall'Impresa nell'ambito dell'appalto, comprese le Migliorie, usufruiscono di un periodo di garanzia pari a tutta la durata contrattuale; pertanto, se applicabile deve essere garantita la correzione dei difetti, secondo quanto definito al paragrafo 12 del Capitolato tecnico nonché secondo quanto eventualmente indicato dalla Committente.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.



ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, compresi i servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, nonché le attività di affiancamento di inizio fornitura e trasferimento del know how, verranno pianificati in accordo tra le parti, e formalizzati in documenti denominati “Piano di lavoro”, così come specificato nel Capitolato tecnico e sue appendici. Tutti i Piani di lavoro, sia per la prima consegna che per le successive, dovranno essere prodotti e sottoposti alla Committente per l’approvazione, secondo le modalità ed i termini indicati del Capitolato tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”.
2. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all’Impresa i motivi del dissenso che quest’ultima si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali” e salvo in ogni caso il diritto della Committente e/o dell’Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. L’Impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del presente contratto, dovrà consegnare alla Committente il “Piano di subentro”, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”.
4. L’Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l’Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell’Impresa. L’Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il Piano di lavoro in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate periodicamente dall’Impresa in un “Consuntivo attività”, nei termini e con le modalità espressi nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”; il Consuntivo attività dovrà essere sottoposto all’approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicati nel Capitolato tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

9 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse:
 - Responsabile della fornitura, nella persona di _____
 - Responsabile dei servizi, nella persona di _____
 - Responsabile della Qualità, nella persona di _____in possesso delle eventuali certificazioni definite al paragrafo 9.7.2 del Capitolato tecnico e titolari dei compiti e delle responsabilità ivi indicati. *(Eventuale, se proposti referenti aggiuntivi)* Inoltre, l'Impresa dovrà indicare, tra la proprie risorse:
 - _____, nella persona di _____
 - _____, nella persona di _____
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte. Inoltre, l'Impresa si impegna a garantire che almeno il 30% delle risorse componenti i team impiegati impegnati nell'erogazione dei servizi a carattere continuativo presso l'Amministrazione, a canone e/o a consumo, sia assunto presso l'Impresa stessa con contratto di lavoro subordinato con inizio antecedente di almeno 30 giorni alla data di stipula. *(Eventuale se offerto)* Inoltre, l'Impresa si impegna a garantire che almeno il ____% delle risorse componenti i team impiegati impegnati nell'erogazione dei servizi a carattere continuativo presso l'Amministrazione sia assunto presso l'Impresa stessa con contratto di lavoro subordinato, secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico.
3. L'Impresa si obbliga a consegnare i curricula delle figure professionali impegnate nell'erogazione dei servizi presso le sedi dell'Amministrazione, unitamente alle certificazioni previste ovvero dichiarate in sede di Offerta nonché l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato tecnico, entro 15 giorni lavorativi dalla stipula. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, salvo diverso termine indicato dalla stessa.
4. La Committente si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un'ora presso la sede dell'Amministrazione, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di richiesta di colloquio da parte della Committente.
5. In caso di valutazione positiva da parte della Committente del curriculum presentato e/o del colloquio, l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso, salvo diverso termine indicato dalla Committente stessa.
6. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

10 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



comunicazione. La valutazione di tale nuovo curriculum segue la disciplina di cui ai precedenti comma.

7. L'impresa prende atto ed accetta che le risorse impegnate nell'erogazione dei servizi dovranno essere in possesso delle certificazioni richieste nel Capitolato tecnico e Appendici per l'intera durata contrattuale. Pertanto al variare dei percorsi di certificazione, l'impresa stessa dovrà garantire l'effettuazione degli eventuali aggiornamenti necessari al mantenimento delle certificazioni stesse, garantendo la continuità di servizio per le risorse impegnate nei servizi continuativi.
8. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà garantire, relativamente alle risorse inserite e/o sostituite, un'adeguata preparazione funzionale e tecnica ed un adeguato periodo di affiancamento, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diversa indicazione della Committente), senza alcun onere per la Committente e/o per l'Amministrazione.
9. L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore, dovrà comunicare la motivazione alla Committente almeno 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diverso accordo con la Committente) prima della data di effettiva sostituzione. A tale comunicazione devono essere allegati il/i Curriculum delle risorse candidate dall'Impresa alla sostituzione della risorsa uscente. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma.
10. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente e/o all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla stessa non idonee all'esecuzione del presente contratto a regola d'arte. L'esercizio di tale facoltà non comporterà alcun onere per la Committente e/o per l'Amministrazione. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse professionali di cui al precedente comma 1, senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la relativa penale di cui al successivo art. 14 S, comma 10. In ogni caso, si precisa che la nuova risorsa professionale proposta deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che comunque l'inserimento della stessa verrà disciplinato come previsto nei precedenti comma.
12. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere scritte e potranno avvenire anche via e-mail.



13. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente applicherà le sanzioni previste nel presente contratto ovvero nel Capitolato tecnico e sue Appendici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ed avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard concordati e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
2. L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordate con la Committente, equivale a "Slittamento delle scadenze" e come tale soggetto alle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
6. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:



- relativamente alla verifica degli Indicatori di Qualità di obiettivo come riportati nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della fase/prestazione per quanto attiene ai servizi a carattere progettuale;
 - relativamente alla verifica degli Indicatori di Qualità generali come riportati nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dal termine del periodo di riferimento (trimestre/anno) per quanto attiene all'attivazione degli interventi progettuali, ai servizi a carattere continuativo, alla gestione della fornitura ed alle eventuali migliorie;
 - relativamente agli Indici di Prestazione come riportati nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico al termine del periodo di riferimento (trimestre) come indicato all'interno della suddetta Appendice 3 per quanto attiene ai servizi remunerati in giorni persona. Per la liquidazione dei corrispettivi maturati, si rimanda a quanto puntualmente previsto all'art. 16 S Fatturazione, comma 1.
3. Le parti espressamente convengono che, a parziale deroga del comma 6, dell'articolo articolo 4 del D.Lgs. 231/2002, le verifiche di conformità si dovranno concludere entro 60 giorni dalla data di avvio.
 4. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 5. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
 6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
 7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
 8. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
 9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia prefissato per gli Indicatori di qualità correlati, come riportato nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun Indice di Prestazione, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
 10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.



11. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001

1. L'Impresa prende atto che Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2008**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S

PENALI

1. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

14 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



Per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'**IQ01 - Slittamento delle scadenze temporali**, relativamente alla consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'articolo 6 S "Piano della Qualità", comma 1 e 2, sia per la prima consegna, sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,4‰ (zerovigolaquattropermille) dell'importo complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.

2. Ritardo nella consegna dei Piani di lavoro

Per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione ai seguenti indicatori:

- **IQ01 - Slittamento delle scadenze temporali**
- **IQ10 - Slittamento delle scadenze dell'obiettivo**

relativamente alla consegna dei "Piani di Lavoro", di cui all'articolo 9 S, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico ovvero nel "Piano della Qualità Generale", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,4‰ (zerovigolaquattropermille) dell'importo complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.

3. Ritardo nella consegna dei prodotti

Per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione ai seguenti indicatori:

- **IQ01 - Slittamento delle scadenze temporali**
- **IQ10 - Slittamento delle scadenze dell'obiettivo**

relativamente alla consegna dei prodotti di cui all'art. 11 S, compresi i prodotti di cui all'art. 1 S, comma 2, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico ovvero nel "Piano della Qualità Generale" e più dettagliatamente nei "Piani di lavoro" e/o in altra documentazione approvata dalla Committente, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari al 0,4‰ (zerovigolaquattropermille) dell'importo complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.

4. Slittamento delle scadenze prefissate

In caso di slittamento delle scadenze prefissate, comprese le scadenze legate alle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, rispetto alle date previste nel Capitolato Tecnico ovvero nel "Piano della Qualità Generale" e più dettagliatamente nei "Piani di lavoro" e/o in altra documentazione contrattuale approvata dalla Committente, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,4‰ (zerovigolaquattropermille) dell'importo complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1, per ciascun giorno lavorativo di ritardo calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione ai seguenti indicatori:

- **IQ01 - Slittamento delle scadenze temporali**
- **IQ10 - Slittamento delle scadenze dell'obiettivo**

5. Ritardo nell'attivazione degli interventi

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico ovvero nel "Piano della Qualità generale" e più dettagliatamente nei Piani



di lavoro e/o in altra documentazione contrattuale approvata dalla Committente, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'IQ02 - Attivazione degli interventi, la Committente applicherà una penale pari allo 0,4% (zerovigolaquattropermille) dell'importo complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.

6. Turn over del personale

In caso di superamento del valore di soglia prefissato in relazione all'IQ06 - Turn over del personale, la Committente applicherà una penale così determinata:

- a) Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna risorsa sostituita aggiuntiva rispetto al valore di soglia prefissato per l'IQ06.1 relativamente al numero di sostituzioni delle risorse professionali di cui al precedente articolo 10 S, comma 1, operate dall'Impresa, fermo restando quanto prescritto al successivo comma 10 del presente articolo;
- b) Euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna risorsa sostituita aggiuntiva rispetto al valore di soglia prefissato per l'IQ06.3 relativamente al numero di sostituzioni operate dall'Impresa delle risorse impegnate nell'erogazione dei servizi remunerati in giorni persona presso la sede dell'Amministrazione.

7. Eccesso di rilievi sulla fornitura e sull'obiettivo

In caso di superamento del valore di soglia prefissato in relazione ai seguenti indicatori:

- IQ08 - Rilievi sulla fornitura
- IQ11 - Rilievi sull'obiettivo

la Committente applicherà una penale così determinata:

- a) Euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia prefissato per l'IQ08 - Rilievi sulla fornitura,
- b) Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia prefissato per l'IQ11 - Rilievi sull'obiettivo.

8. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, ovvero nel caso di inadempimenti agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001", la Committente applicherà una penale pari al 1% (unopercento) dell'importo contrattuale, di cui al successivo articolo 15 S, comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
9. La Committente applicherà una penale pari € 15.000,00 (quindicimila/00), per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa,
 - ii. immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni

fino ad un massimo pari al 3% (trepercento) del corrispettivo di cui al successivo



art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

10. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse professionali di cui al precedente articolo 10 S, comma 1, senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest’ultima applicherà una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo restando quanto prescritto in relazione all’**IQ06 - Turn over del personale**.
11. La Committente applicherà una penale pari a €10.000,00 (diecimila/00) per l’inadempimento derivante dalla mancata approvazione del Piano di Qualità Generale così come disciplinato all’art. 6 S comma 3 “Piano della Qualità”.
12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art.5 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, resta salvo il diverso termine indicato.
13. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
15. La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’ art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
16. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a € _____,___ = (_____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____,___ = (_____/___) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € _____,___ = (_____/___) al netto di IVA.

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

17 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



2. Per gli interventi di tipo “a corpo” il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni/persona delle diverse figure professionali indicato nel Piano di lavoro del singolo intervento, autorizzato dalla Committente con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e delle tariffe unitarie di cui ai successivi commi 5 e 6.
3. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe unitarie di cui ai successivi commi 5 e 6.
4. Il corrispettivo di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve ritenersi composto come segue:
 - a) 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre
 - b) 5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dell’obiettivo di prestazione L3-IP1, di cui all’Appendice 3 al Capitolato tecnico.
5. Le tariffe per i servizi erogati in orario di servizio standard (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente di evoluzione tecnologica	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente di integrazione applicativa	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente specialista di prodotto	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista senior	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista junior	€ _____, ____ = (____/____)
Operatore	€ _____, ____ = (____/____)

6. Le tariffe per gli interventi al di fuori dell’orario di servizio standard (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente di evoluzione tecnologica	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente di integrazione applicativa	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente specialista di prodotto	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista senior	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista junior	€ _____, ____ = (____/____)
Operatore	€ _____, ____ = (____/____)



7. Laddove la prestazione giornaliera remunerata a tempo e spesa sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale alle ore effettivamente lavorate.
8. Nel caso in cui la Committente e/o l'Amministrazione voglia esercitare la facoltà di cui all'art. 4 S, comma 1 -ovvero di acquistare, al termine delle attività contrattuali, le licenze d'uso, a titolo definitivo e con durata perpetua dei prodotti programma standard utilizzati dall'Impresa - verrà corrisposto al fornitore un prezzo pari al prezzo di listino, del giorno in cui verrà comunicata la volontà di acquisto, scontato almeno del 60% (sessantapercento).
9. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
10. Le tariffe sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
11. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
 - a) **servizi di "Supporto specialistico" di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), di tipo "a corpo"**
 - a.1) con riferimento alla parte fissa del 95%, di cui all'art. 15 S, comma 4, lett. a):
 - per ciascun intervento con ciclo di realizzazione standard
 - il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 2, al termine della fase di realizzazione;
 - il 70% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 2, all'esito positivo del collaudo ovvero all'accettazione;
 - per ciascun intervento con ciclo a fase unica
 - il totale del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 2, all'esito positivo del collaudo ovvero all'accettazione;



a.2) con riferimento alla parte variabile del 5%, di cui all'art. 15 S, comma 4, lett. b), in via trimestrale posticipata, al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione L3-IP1, di cui all'Appendice 3 al Capitolato tecnico.

b) servizi di “Supporto specialistico” di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), di tipo “a tempo e spesa”

b.1) con riferimento alla parte fissa del 95%, di cui all'art. 15 S, comma 4, lett. a), con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal Consuntivo attività, come approvato dalla Committente;

b.2) con riferimento alla parte variabile del 5%, di cui all'art. 15 S comma 4, lett. b), in via trimestrale posticipata, al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione L3-IP1, di cui all'Appendice 3 al Capitolato tecnico.

La Committente procederà a liquidare la “parte fissa” del corrispettivo di cui alle precedenti lettere a.1) e b.1), a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**, di cui all'Appendice 3 del Capitolato tecnico, applicabili.

La Committente procederà a liquidare la “parte variabile” del corrispettivo di cui alle precedenti lettere a.2) e b.2), solo alla verifica e raggiungimento degli **Indici di Prestazione**, di cui all'Appendice 3 del Capitolato tecnico, secondo le periodicità ivi previste.

2. Si precisa che, rispetto ai servizi di tipo “a corpo”, i corrispettivi maturati per la “fase di realizzazione” sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma 1 lettera a). Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione.

Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività, e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si



impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Le fatture dovranno essere intestate alla Sogei S.p.A., Via _____, P. IVA _____, e spedite per la liquidazione alla Sogei S.p.A., Ufficio _____, Via _____.
6. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____ (mandante)

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

21 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel
rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel
rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. La Committente si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento..

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di
conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

22 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



- procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
 3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere", art. 7 S "Garanzie", art. 9 S "Pianificazione delle attività", art. 10 S "Produttività e risorse impiegate", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001", art. 14 S "Penali", art. 18 S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
 4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.



ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

24 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 19 S

PERIODO DI RIFERIMENTO PER GLI INDICATORI DI QUALITÀ

1. La Committente si riserva di estendere, per la prima rilevazione degli Indicatori a periodicità trimestrale, la durata del primo periodo di riferimento, al fine di far coincidere i periodi di riferimento successivi con i trimestri dell'anno solare. Di conseguenza anche l'ultimo periodo di riferimento potrà avere durata pari o inferiore ad un trimestre solare. La Committente si riserva di estendere tale meccanismo anche agli Indicatori aventi periodicità differente.

Roma, lì _____

La Sogei S.p.A.

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)

25 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali Lotto 3)



Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;
Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;
Articolo 6 S - Piano della Qualità;
Articolo 7 S - Garanzie;
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;
Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
Articolo 12 S - Verifica di conformità
Articolo 13 S - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001
Articolo 14 S - Penali
Articolo 17 S - Risoluzione
Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:
Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione
Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 11 G - Cauzione
Articolo 12 G - Recesso
Articolo 13 G - Recesso per giusta causa
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 16 G - Subappalto
Articolo 17 G - Foro esclusivo
Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali
Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione
Articolo 20 G - Codice etico-modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001
Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
